



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

Servizio scuole non statali

Prot. n. **0042731**

Palermo **20/09/2022**

OGGETTO: D.D.G. 1334 del 27/07/2022 - graduatorie regionali per immissione in ruolo e incarichi di supplenza nelle scuole secondarie regionali

A V V I S O

In relazione al **D.D.G. 1334 del 27/07/2022** con il quale sono state impartite le direttive per:

- graduatorie per immissione in ruolo insegnanti per l'anno scolastico 2022/23, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 06/05/1976 n° 53 come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019;
- incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato per il biennio 2022/23 - 2023/24, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34,

nelle scuole secondarie regionali

- Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
- Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
- Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
- Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
- Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;
- Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania

si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.

- Per quanto riguarda il punteggio previsto all'art. 8 rigo A03

“Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori punti 12” si precisa che questo punteggio riguarda gli insegnanti che abbiano tutti i seguenti requisiti

- 1) che hanno partecipato al “percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” organizzato esclusivamente presso le università
- 2) con numero programmato previo superamento di prova di accesso predisposta dall'università”.

- Le nuove graduatorie hanno validità dall'anno scolastico 2022/23, pertanto tutti i requisiti (compreso 24 CFU) e titoli sia culturali che di servizio, devono essere posseduti prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento (31/08/2022).

Il bando richiede il possesso all'atto dell'istanza, in quanto all'art. 11 “l'istanza è presentabile entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto (01/08/2022).

Poiché il termine cadeva nel mese di agosto ed a seguito di esigenze contingenti il termine è stato rinviato al 25 settembre, ma ciò non può comportare la valutazione di titoli conseguiti nell'anno scolastico di validità delle graduatorie .

- I titoli conseguiti all'estero (laurea, abilitazione e specializzazione in sostegno) sono valutabili solo se il Ministero dell'università e della ricerca ha emesso il provvedimento di riconoscimento.

La piattaforma di inserimento delle istanze, presenta apposito campo dove inserire esclusivamente il provvedimento ministeriale di riconoscimento.

La sola istanza di riconoscimento o la sentenza emessa nell'ambito di contenzioso tra l'insegnante ed il Ministero, non possono essere prese in considerazione sino ad avvenuta ottemperanza da parte del Ministero dell'università e della ricerca, mediante l'emanazione del provvedimento di riconoscimento.

Pertanto, la Regione Siciliana non è stata parte in causa nel predetto contenzioso .

Di conseguenza, non saranno inserite in graduatorie le istanze nelle quali è stato dichiarato un titolo di accesso estero senza l'indicazione del provvedimento di riconoscimento emesso dal Ministero dell'università e della ricerca.

- all'art. 8 rigo C2 "Servizio non specifico" si prevede
 - per il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni in scuole statali o paritarie in altra classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria punti 6,00
 - per il servizio di insegnamento prestato per almeno 16 giorni in scuole statali o paritarie in altra classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria (fino a un massimo di punti 12 per ogni anno scolastico) punti 1

La precisazione tra parentesi è errata, in quanto il punteggio massimo per ogni anno scolastico è 6 e non 12.

- Sempre all'art. 8 rigo A2 per mero errore è stato previsto che per il titolo di studio necessario all'accesso alla classe di concorso sono attribuiti punti 12 oltre punti 0,50 per ogni punto superiore a 77/110.

In realtà il punteggio aggiuntivo di 0,50 sarà calcolato per ogni punto del titolo di studio **pari o superiore a 77**.

- E' stato rilevato che lo stesso titolo culturale è stato inserito due volte:
 - una volta come titolo generico : ad es. accademia di belle arti
 - ed una seconda volta come titolo specifico: ad es.. accademia di belle arti corso decorazione

La procedura non è corretta perché comporterebbe il punteggio aggiuntivo di 3 per secondo titolo di studio pari o equivalente.

Ogni titolo di studio va' inserito una sola volta. Qualora una delle graduatorie nella quale ci si vuole iscrivere non dovesse consentire l'inserimento con un titolo specifico ma solo con il titolo generico, la circostanza va' segnalata a scuole.regionali@regione.sicilia.it indicando:

- titolo di studio specifico posseduto
- graduatoria nella quale ci si vuole iscrivere .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO